

Iscrizione a FASCHIM dei lavoratori coinvolti negli accordi sindacali di cui ai commi 1 e seguenti dell'art.4 legge 92/2012 per l'incentivazione all'esodo dei lavoratori più anziani.


Le Parti confermando l'attenzione del settore alla realizzazione di scelte socialmente responsabili, tenuto conto:

- dell'analogia, nell'ambito degli strumenti di legge previsti per l'eccedenza di personale, tra i lavoratori interessati dalle procedure di mobilità e quelli coinvolti negli accordi di incentivazione all'esodo previsti dall'art.4 della Legge 92/2012 per coloro che si trovino nelle condizioni di maturare i requisiti minimi per la fruizione del trattamento pensionistico entro un periodo massimo di quattro anni (48 mesi).
- della prevista possibilità di mantenimento dell'iscrizione a FASCHIM per i lavoratori coinvolti nelle procedure di mobilità di cui alla Legge 223/1991 e successive modificazioni, a seguito di specifiche intese tra le Parti e ai sensi di quanto previsto dalle norme del Fondo,

concordano che le previsioni contrattuali, statutarie e regolamentari per l'iscrizione a FASCHIM dei lavoratori interessati dalle procedure di mobilità ai sensi della Legge 223/1991 e successive modifiche, possano trovare applicazione anche per i lavoratori coinvolti dagli accordi stipulati ai sensi dell'art.4 Legge 92/2012 per il periodo definito nell'accordo utile al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento, che non potrà comunque eccedere il termine massimo previsto dalla medesima disposizione di Legge (48 mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro).


Le Parti invitano gli Organi competenti del Fondo a definire quanto necessario per rendere operativa la presente intesa.

FEDERCHIMICA 

FILCTEM-CGIL 

FARMINDUSTRIA 

FEMCA-CISL 

UILTEC 

10 marzo 2016